



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA-COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI NAPOLI

SEZIONE 44

riunita con l'intervento dei Signori:

| | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | RUSSO DE CERAME | FRANCESCO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | TORTORI | ELVIRA | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | SENATORE | VINCENZO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 5484/2014
depositato il 30/04/2014

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07107120140061550421000 TARSUTIA 2012
contro:

AGENTE DI RISCOSSIONE NAPOLI EQUITALIA SUD S.P.A.

difeso da:

D'AMBROSIO EMILIA

VIA PIETRO COLLETTA 12 80100 NAPOLI

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

DI MAIO GIANLUCA

VIA FONDO BOSSO 22 80077 ISCHIA NA

altre parti coinvolte:

LA TORRE S.R.L.

VIA ROMA SNC 80070 SERRARA FONTANA NA

difeso da:

[REDACTED]

SEZIONE

N° 44

REG.GENERALE

N° 5484/2014

UDIENZA DEL

24/05/2016 ore 09:00

N°

12384

PRONUNCIATA IL:

24/5/16

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

5/7/16

Il Segretario

[Signature]



(segua)

SEZIONE

N° 44

REG.GENERALE

N° 5484/2014

UDIENZA DEL

24/06/2016 ore 09:00

██████████, in qualità di amministratore della società ██████████, propone ricorso il 24/4/14 contro Equitalia e contro la società La Torre Srl, affidataria del servizio di igiene urbana per il Comune di Serrara Fontana, avverso la cartella di pagamento, notificata il 9/4/14, di euro 7644,07 relativa alla TIA per l'anno 2012.

Il ricorrente rileva di non aver ricevuto un avviso di accertamento o altro atto presupposto alla cartella di pagamento, che la cartella non è firmata dal responsabile del procedimento, che la cartella è nulla perché inviata dal Concessionario per posta e non a mezzo di ufficiale giudiziario.

Equitalia si costituiva, presentando controdeduzioni scritte: evidenziava la genericità e la contraddittorietà del ricorso, nonché la tardività dello stesso perché presentato oltre 60 giorni dalla notifica della cartella stessa ed, infine, il difetto di legittimazione passiva in ordine alle doglianze relative alla pretesa tributaria.

Si costituiva, presentando controdeduzioni scritte, anche la società La Torre S.R.L., precisando di avere già inviato alla lacono fattura/avviso di pagamento e evidenziava che, ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267, *"qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico, per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell'Ente o per effetto del modello organizzativo di società mista, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici"* e che quindi, la società era anche abilitata a richiedere direttamente agli utenti il pagamento dei corrispettivi del servizio, mediante l'invio delle fatture, come quelle inviate alla società ricorrente. Precisava inoltre che detto avviso/fattura non era stato né pagato, né impugnato nei termini dalla ricorrente. Evidenziava infine, che, ai sensi dell'articolo 14 comma 33 del decreto-legge n. 78/10, le controversie relative alla TIA, successive all'entrata in vigore del decreto, ricentrano nella giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria ordinaria: conseguentemente l'atto andava impugnato, non innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, ma innanzi al Tribunale Ordinario. Rileva, quindi, il difetto di legittimazione passiva in relazione alle doglianze correlate alla successiva notifica della cartella di pagamento, inviata da Equitalia in data 15 giugno 2015.

Successivamente, è stato dichiarato il fallimento della predetta società La Torre S.r.l. e pertanto, a seguito di comunicazione della società in liquidazione, il Presidente della CTP, all'udienza del 16/6/15, interrompeva il processo, ex articolo 41., onde consentire una adeguata difesa.

La ricorrente riassumeva il 23/3/16 il procedimento innanzi a questa CTP nei confronti di Equitalia e nei confronti del liquidatore Dott. Giuseppe Mattera della società La Torre Srl in liquidazione.; in data 14/4/16, presentava memorie aggiuntive, riportandosi da un lato ai motivi a sostegno del primo ricorso, e dall'altro aggiungendo che contestava *in toto* il tributo, perché determinato dalla

società La Torre S.r.l. alla quale (come affermato, dalla Cassazione a Sezioni Unite in data 8/4/10, n. 8313) non poteva essere attribuito un potere impositivo; infatti la Suprema Corte sostiene che "il potere impositivo è espressione della sovranità dello Stato in generale e della posizione di supremazia degli enti pubblici locali rispetto ai cittadini amministrati, nell'ambito di un rapporto di tipo pubblicistico rispetto al quale il cittadino è garantito delle procedure legali e democratiche, in base alle quali il potere impositivo deve essere esercitato... L'ipotesi della delega del potere impositivo ad un soggetto privato... , invece che con delibera consiliare -, adottata dai rappresentanti eletti dai cittadini, (ai quali devono rispondere) destinatari dell'imposizione - appare del tutto illegittima. Può essere delegato il servizio della riscossione dei tributi, ma non il potere impositivo (sia in relazione all' an che in relazione al quantum), che è connaturato allo statuto necessariamente pubblicistico dell'ente impositore". Pertanto secondo il ricorrente la società resistente, La Torre S.r.l., non aveva alcuna titolarità nella richiesta del credito e nessun potere nella determinazione delle tariffe applicate, che sono del tutto illegittime, in quanto non adottate dal Consiglio Comunale, ma da un soggetto privato, su delega della Giunta Municipale.

Il ricorrente eccepiva infine che la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in quanto tributo, non è assoggettabile a IVA (imposta che si applica quando vi è un'acquisizione di beni e servizi, dietro versamento di un corrispettivo) e la TIA, come in precedenza la TARSU, sono imposte emesse da un ente pubblico territoriale per un servizio, ma non costituiscono un'entrata patrimoniale di diritto privato, con la conseguenza che le controversie aventi ad oggetto la debenza del tributo hanno natura tributaria e sono attribuite alla cognizione delle Commissioni Tributarie (Cassazione sentenza 5 aprile 13 numero 8383).

La società in liquidazione si costituiva presentando nuove controdeduzioni scritte, in cui evidenziava il difetto di giurisdizione di questa Commissione a favore del giudice ordinario, ai sensi dell'articolo 14, c 33 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.

Veniva quindi fissata per la trattazione l'odierna udienza, della quale veniva dato regolare avviso alle parti; all'esito della discussione, la Commissione si riservava e successivamente, sciogliendo la riserva in data odierna, provvedeva come da dispositivo.

La Commissione rileva che il ricorso va accolto: in primo luogo, poiché il ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento, avente ad oggetto un tributo, emessa da un Concessionario, eccependo la mancata notifica degli atti di accertamento presupposti; sia Equitalia, che la società La Torre Srl, infatti si sono difese assumendo di aver notificato alla ricorrente la fattura/avviso di accertamento 1318/2012 in relazione al tributo dovuto per lo smaltimento di rifiuti. Trattasi quindi di doglianza strettamente collegata al pagamento di un tributo ed alla connessa cartella esattoriale e la cui giurisdizione è assegnata alle Commissioni Tributarie. Inoltre è pienamente condivisibile quanto eccepito dalla ricorrente sia circa la insussistenza del potere impositivo in capo alla resistente, La Torre S.r.l., sia in ordine alle doglianze circa la applicazione dell'Iva al tributo richiesto.

Infatti le sentenze della Cassazione dell'8/4/10 e quella 5/4/13, richiamate dalla ricorrente, risolvono definitivamente e chiaramente i quesiti posti dalla ricorrente in suo favore: si assume infatti che l'Ente Pubblico Territoriale può delegare il servizio della riscossione, ma non il potere impositivo riconosciutogli dallo Stato. Quindi la qualificazione del tributo e la determinazione della tariffa, per lo smaltimento di rifiuti, devono essere deliberati dal Comune e non dall'Ente delegato alla gestione dei rifiuti e/o alla riscossione.

"D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49 che interessa la fattispecie, - dopo aver disposto che i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche e soggette ad uso pubblico sono coperte dai comuni mediante l'istituzione di una tariffa, da applicare nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte a uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale - ha previsto che la tariffa sia infine composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimenti e di esercizio". Ha quindi stabilito che la tariffa sia in tal senso determinata dagli enti locali..."

Quanto all'applicazione dell'Iva, già ritenuta nella cartella impugnata, essa non si può applicare al pagamento dei tributi/imposte, perché le stesse *derivano dalla sovranità dello Stato nei confronti del cittadino/contribuente e non da un corrispettivo per un servizio*, come indicato dalla Cass 5 aprile 13, n. 8383 e ultimamente definitivamente precisato dal sez Unite n. 5078 del 15-3-16: "E' invece fondato il terzo motivo, che attiene alla natura giuridica della Tia quale base per escluderne la congiunta sottoponibilità a Iva".

Può ormai considerarsi un punto fermo, nella giurisprudenza di questa corte, che la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, istituita dal ripetuto D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49 non è assoggettabile a Iva, in quanto essa ha natura tributaria, mentre l'imposta sul valore aggiunto mira a colpire una qualche capacità contributiva che si manifesta quando si acquisiscono beni o servizi versando un corrispettivo, in linea con la previsione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3. Non, dunque, quando si paga un'imposta, sia pure destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il medesimo contribuente."

Né a diversa conclusione può giungersi in base al D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 14, comma 33, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122, posto che tale norma ha attribuito natura non tributaria alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani introdotta dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238; sicché non può intendersi riferita, in mancanza di esplicita disposizione, anche a quella di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49 avendo la prestazione prevista dalla norma del 2006 carattere innovativo e natura ontologicamente diversa rispetto a quella, tipicamente tributaria, regolata nel 1997 (v. in senso praticamente consolidato Cass. n. 3293/2012; n. 3756/2012; n. 5831/2012).

In tale prospettiva la Tia disciplinata dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49 non costituisce una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della Tarsu disciplinata dal D.P.R. n. 507 del 1993.

E, conservando la qualifica di tributo propria di quest'ultima, porta con sé l'ulteriore conseguenza che le controversie aventi a oggetto la debenza della Tia, sotto qualunque profilo (anche in ordine alla sola questione afferente l'indebita applicazione dell'Iva), hanno natura tributaria e sono da attribuire alla cognizione delle commissioni tributarie (v. sez. un. n. 14903/2010; conf. sez. un. n. 25929/2011), senza che ciò si ponga in contrasto con l'art. 102 Cost., comma 2, (v. C. cost. n. 238/2009; n. 300/2009; n. 64/2010).

In conclusione, ritiene la Commissione che la cartella di pagamento impugnata, relativa ad un avviso di accertamento/fattura di un tributo (per il quale, fra l'altro, non è stata data prova della notifica al ricorrente), determinato da un Ente privo di potere impositivo e sul quale non si doveva applicare l'Iva, debba essere sicuramente annullata.

Considerata la complessità della materia, si reputa equo compensare le spese tra le parti.

Per quanto esposto, la Commissione, a scioglimento della riserva, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando, decide come da dispositivo.

PQ M

accoglie il ricorso; dichiara la nullità della cartella di pagamento impugnata, compensa le spese.

Napoli,
Il Relatore

Il Presidente

